

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 26
«Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali».

(B.U. 21 settembre 1996, n. 38, 3° suppl. ord.).

Art. 1. — Finalità. — La regione promuove la riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali, conformemente ai principi di efficienza e partecipazione di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» (1) ed alla legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» (2).

2. I parchi regionali vengono gestiti da enti locali e loro consorzi, ovvero da enti anche costituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale (3), nei quali sia garantita la partecipazione degli enti locali.

3. Le disposizioni relative ai consorzi dei parchi si applicano anche ai consorzi delle riserve e dei monumenti naturali, salve diverse specifiche disposizioni della presente legge.

Art. 2. — Adeguamento degli statuti consortili. — I consorzi obbligatori per la gestione delle aree protette regionali adeguano il proprio statuto ai principi della legge n. 142/90 (2) e degli artt. 23 e 24 della legge n. 394/91 (1), nonché alle disposizioni della presente legge.

Art. 3. — Organi del consorzio di gestione. — Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto del consorzio determina la durata degli organi consortili di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1, che comunque non può essere superiore a 4 anni.

Art. 4. — Assemblea consortile. — L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, i quali possono farsi rappresentare da un consigliere comunale o consigliere provinciale o componente di assemblea di comunità montana.

2. I rappresentanti dei comuni consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla quota di partecipazione, che deve essere proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 2 e la rappresentanza degli altri enti consorziati sono definiti nello statuto consortile.

4. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consorzio; compete in particolare alla stessa:

- a) l'elezione a maggioranza assoluta dei voti del consiglio di amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluri-

nali, nonché l'approvazione della pianta organica e di ogni altro atto fondamentale previsto dallo statuto;

d) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 5. — Consiglio di amministrazione. — Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente e da un numero pari di membri compreso tra due e otto, fissato dallo statuto.

2. Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

3. Compete al consiglio di amministrazione l'assunzione dei principali atti di gestione in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:

- a) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- b) la nomina del direttore e del segretario del consorzio;
- c) l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo, individuati dallo statuto.

Art. 6. — Presidente del consorzio. — Al presidente del consorzio competono:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la presidenza e la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio;
- c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- d) le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile;
- e) le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

2. L'elezione del presidente è disciplinata dallo statuto consortile.

3. L'indennità del presidente del consorzio è determinata ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» (4) e successive modificazioni.

Art. 7. — Collegio dei revisori dei conti. — Il collegio dei revisori dei conti dei consorzi dei parchi regionali è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio, su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco.

2. L'organo di revisione contabile dei consorzi delle riserve e dei monumenti naturali è composto da un unico membro nominato dalla giunta regionale, fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti».

4. Ai componenti del collegio di cui al comma 1 spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art.

(1) Sta in T 3.0.
(2) Sta in I 7.1.
(3) Sta in I 1.4.

(4) Sta in I 2.3.

26, comma 3, della L.R. 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale». (5)

Art. 8. — *Dirigenza - Pianta organica.* — I consorzi dei parchi provvedono alla nomina del direttore, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, entro tre mesi dall'approvazione dello statuto.

2. Sono compiti del direttore:

- a) la direzione del consorzio;
- b) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile, se delegato dal presidente;
- c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
- d) la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
- e) la sottoscrizione dei contratti;
- f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
- g) le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

3. Il direttore del consorzio è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.

4. In relazione alle dimensioni delle aree protette, l'incarico di direttore può essere affidato anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori.

5. I contenuti del contratto di cui ai commi 3 e 4 sono conformi ai criteri relativi ai requisiti di professionalità, agli emolumenti e al cumulo degli incarichi, definiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta regionale.

6. L'incarico di direttore del consorzio può essere affidato anche ai dipendenti di ruolo dello stesso, o di altri enti gestori di aree protette, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 5; per la durata dell'incarico il dipendente del consorzio viene posto in regime di aspettativa senza assegni.

7. Le disposizioni dei precedenti commi sono estese a tutti i parchi, alle riserve naturali gestite da enti locali ed ai monumenti naturali.

8. Lo statuto dei consorzi delle aree protette può prevedere la figura del segretario consortile, anche a tempo parziale, con incarico a termine, a cui compete la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile; in alternativa, le funzioni del segretario sono attribuite al direttore.

9. La pianta organica degli enti gestori delle aree protette regionali deve essere commisurata al rispettivo bilancio e finalizzata anche al raggiungimento di obiettivi di sviluppo ed investimento, secondo criteri definiti con deliberazione della giunta regionale.

10. Fino alla integrazione della pianta organica, la giunta regionale, su richiesta degli enti gestori delle aree protette, può comandare presso gli stessi proprio personale.

Art. 9. — *Controllo degli atti.* — Gli atti dei consorzi delle aree protette sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge n. 142/90 (2) e dalla L.R. 29 giugno 1993, n. 20 (6) «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali», come modificata dalla L.R. 21 settembre 1995, n. 43 «Modifi-

che ed integrazioni alla L.R. 29 giugno 1993, n. 20 "Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali"».

Art. 10. — *Comitato tecnico-scientifico.* — Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di amministrazione degli enti gestori può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 7 componenti.

2. La giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezione, turistiche, ricreative e sportive presenti nel territorio del parco.

3. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 10/95 (5).

Art. 11. — *Comunità montane.* — Le comunità montane che gestiscono parchi regionali modificano i propri statuti e regolamenti adeguandoli alle disposizioni della presente legge, ed in particolare:

a) all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente della comunità montana sono attribuite rispettivamente le competenze di cui agli artt. 4, 5, 6;

b) viene assunto un direttore del parco con un incarico e competenze conformi all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;

c) il segretario della comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 8, comma 8;

d) è istituita una pianta organica del parco conforme all'art. 8, comma 9;

e) il collegio dei revisori della comunità montana svolge le funzioni di organo di revisione contabile del parco.

Art. 12. — *Norma transitoria.* — I consorzi gestori delle aree protette regionali già istituiti ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (7), «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, di parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», in sede di prima applicazione della presente legge, adeguano lo statuto secondo la procedura disciplinata dalla presente norma transitoria.

2. A tal fine, il consiglio direttivo o di amministrazione del consorzio, sentiti gli enti consorziati, predisporre, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta modificativa dello statuto.

3. La proposta di cui al comma 2 è trasmessa agli enti consorziati, che la approvano entro i successivi otto mesi.

4. Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la regione avvia la procedura di controllo sostitutivo di cui all'art. 48 della legge n. 142/90 (2).

5. Qualora la proposta modificativa dello statuto venga respinta con atto motivato da un numero di enti consorziati non superiori al 25%, si intende efficace anche per gli enti dissenzienti.

6. Ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale, si procede alla costituzione, con legge specifica, di un ente regionale, incaricato della gestione del parco, qualora:

- a) la proposta modificativa dello statuto consortile di cui al

(5) Sta in I 4.1.

(6) Sta in I 8.0.

(7) Sta in T 3.1.

comma 2 venga respinta per due volte da un numero di enti consorziati superiore al 25%;

b) il consorzio del parco, mediante deliberazione assunta con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto consortile, chieda alla regione la costituzione dell'ente.

7. Fino alla costituzione del nuovo ente di cui al comma 6 o all'entrata in vigore del nuovo statuto consortile, l'area protetta continua ad essere gestita dall'esistente consorzio, nella pienezza dei suoi poteri.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo statuto, il presidente in carica del consorzio del parco convoca l'assemblea consortile di cui all'art. 4 per procedere al rinnovo degli organi di gestione secondo quanto previsto dalla presente legge.

9. Gli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti devono essere riformulati in conformità alle disposizioni della presente legge (8).

Art. 13. — *Parchi locali di interesse sovracomunale.* — I consorzi di gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui all'art. 34 della L.R. n. 86/83 (7) adeguano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto ai principi di cui all'art. 25 della legge n. 142/90 (2).

(8) Il comma è stato sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1997, n. 17. (Sta in T 3.1).